



COMUNE DI MOGORO
SERVIZIO SOCIALE

**SERVIZIO DI CONTRIBUTO ALLA
PERSONA PER ASSISTENZA DOMESTICA
CRITERI**

Articolo 1 - Definizione e finalità del servizio

Il servizio “contributo alla persona per assistenza domestica” (più avanti per brevità chiamato “servizio”) ha la finalità di favorire la permanenza delle persone nel loro domicilio quale esigenza primaria e persegue l’obiettivo di favorire i cittadini con basso reddito, non autosufficienti, che non usufruiscono del piano personalizzato ex L. 162/98, per l’assunzione di una collaboratrice domestica che li supporti nelle attività di gestione della casa.

Per l’assunzione del collaboratore domestico gli utenti si rivolgeranno ad un Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale (più avanti per brevità chiamato “CAAF”) operante sul territorio.

Articolo 2 - Destinatari del servizio

Il servizio è rivolto a persone in difficoltà per ridotta autonomia personale, residenti nel territorio comunale ed in particolare:

- a) persone anziane, sole, non autosufficienti totali o parziali, con accertata difficoltà alla gestione della casa;
- b) persone anziane conviventi con il solo coniuge o con persona portatrice di handicap, in situazione di difficoltà sociale accertata dall’Ufficio Servizi Sociali, prive di rete familiare disponibile alla gestione della casa;
- c) persone che non hanno accesso al piano personalizzato L. 162/98.

Il servizio può essere richiesto da persone il cui reddito familiare, incluse le prestazioni esenti da IRPEF, sia pari o inferiore ad € 9.000,00 per persona, da maggiorare del 25% per ogni componente aggiuntivo.

Articolo 3 - Prestazioni erogabili

Il servizio consiste nell’ausilio per l’assunzione di una collaboratrice domestica.

L’interessato, avente i requisiti suddetti, deve rivolgersi al Servizio Sociale.

Il Servizio Sociale, tramite il CAAF, provvede all’assunzione della persona individuata e alla predisposizione del programma personalizzato per l’utente beneficiario.

Il beneficiario riceverà dal Servizio Sociale un contributo pari all’importo mensile del costo dell’operatore assunto, rilevabile dalla busta paga, che lo stesso beneficiario dovrà consegnare direttamente alla collaboratrice domestica.

Articolo 4 - Modalità di accesso al servizio

Il servizio può essere attivato su richiesta dell’interessato, di un familiare o d’ufficio, anche su segnalazione del medico di base, di altre persone a conoscenza della situazione di bisogno (volontariato, privato sociale, parroco), di altri servizi socio-assistenziali-sanitari, con il consenso dell’interessato.

L’ammissione al servizio prevede le seguenti fasi:

- presentazione della domanda all’Ufficio Servizi Sociali, su apposita modulistica;
- presentazione della certificazione dei redditi dell’anno precedente o del modello CUD;
- controllo del reddito certificato tramite il sito dell’INPS;
- colloquio con l’utente per raccogliere ulteriori informazioni.

Articolo 5 - Impegni dell'utente

L'utente del servizio deve impegnarsi a:

- 1) presentare la documentazione richiesta al Servizio Sociale;
- 2) richiedere all'assistente familiare solo le prestazioni previste nel progetto personalizzato e approvato dal Servizio Sociale;
- 3) avvisare il Servizio Sociale in caso di sospensione, anche temporanea, del servizio;
- 4) consegnare alla collaboratrice la somma dovuta, rilevabile dalla busta paga mensile, liquidata come contributo dal Servizio Sociale.

In caso di ripetuta violazione degli impegni assunti, il servizio verrà interrotto dal Responsabile del Servizio Sociale.

Articolo 6 - Sospensione/interruzione del servizio

Il servizio potrà essere interrotto in qualsiasi momento dal Responsabile del Servizio Sociale per i seguenti motivi:

1. richiesta scritta, su apposita modulistica, dell'utente o di un familiare, con il consenso del beneficiario;
2. ricovero definitivo del beneficiario in struttura residenziale/sanitaria;
3. venir meno dei requisiti di ammissione.

L'interruzione del contratto di lavoro della collaboratrice dovrà tenere conto delle disposizioni del CCNL di settore.

Articolo 7 - Personale

La persona da assumere come assistente familiare verrà individuata dall'utente sulla base di conoscenza personale o scelte dall'elenco delle persone che hanno dato la propria disponibilità al servizio, agli atti del Servizio Sociale.

Articolo 8 - Tutela della privacy

Nella gestione del servizio dovranno essere rispettate le modalità del trattamento dei dati personali e sensibili, secondo quanto disposto dalla Legge 13.12.1996 n. 675 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" e dal Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 9 - Pubblicità

Copia del presente documento dovrà essere consegnata al richiedente il servizio al momento della presentazione della domanda.